


**Decreto «correttivo» (n. 209/2024)
al Codice dei Contratti Pubblici (n. 36/2023)**

«LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FASE ESECUTIVA»

L'Aquila, 13 maggio 2025

Avv. Matteo Candidi

Quadro di sintesi delle principali modifiche



Gli approfondimenti ANCE

- La **Direzione Legislazione Opere Pubbliche** ha pubblicato sul **portale ANCE** due approfondimenti con *focus* sulle novità introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209:
 - una prima analisi in **SLIDE** (in versione PDF, con quadro di sintesi delle principali modifiche «interattivo») delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, con i contributi delle Direzioni Relazioni Industriali, Edilizia e Territorio, Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell'Ufficio Transizione Digitale. **(NEWS ID N 255475 DEL 7 GENNAIO 2025)**
 - **DOSSIER** recante le principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, con i contributi delle Direzioni Relazioni Industriali, Edilizia e Territorio, Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell'Ufficio Transizione Digitale. **(NEWS ID 257347 DEL 20 FEBBRAIO 2025)**

Decreto «correttivo» (n. 209/2024) al Codice dei Contratti Pubblici (n. 36/2023)

Subappalto

Varianti in corso
d'opera

Modifiche non
sostanziali

Errori
progettuali

FASE ESECUTIVA:
principali novità

Anticipazione
del prezzo

Contabilità

CCT

Penali

Premio di
accelerazione

Subappalto: quota di riserva per le PMI

Quota del 20% per PMI

Obbligo per l'appaltatore di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese.

Flessibilità

Rimane ferma la possibilità per gli O.E. di indicare una diversa soglia di affidamento quando sussistono ragioni legate all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Facoltà di subappalto

La quota di riserva opera solo nel caso in cui l'appaltatore intenda subappaltare, senza obbligo di ricorrere al subappalto per tale percentuale minima**.

* Art. 119, comma 2, D.lgs 36/2023

**Vedi parere 1463/2024 del Consiglio di Stato sullo schema di decreto correttivo

Revisione Prezzi nei Subappalti*



Obbligo di Inserimento

Nei contratti di subappalto devono essere inserite clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto.



Coerenza con l'Appalto

Le clausole devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 (per i lavori) e 14 (per servizi e forniture) dell'allegato II.2-bis. e si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 (per i lavori, in caso di variazione del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%)



Discrezionalità Negoziale

Margine di discrezionalità in capo alle parti, da esercitare in sede negoziale, in ragione delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto.* Tali clausole devono essere, infatti, definite tenendo conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa del Codice, nonché delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto*

- Art. 119, comma 2bis, D.lgs 36/2023
- Art. 8, co 1, All. II-2bis

Subappalto "a Cascata"

*«Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto»**

1

Chiarimento Normativo

Applicazione di tutte le disposizioni dell'articolo 119 anche all'ulteriore subappalto

2

Regole Uniformi

Estensione delle norme del Codice a tutti i livelli di subappalto

3

Responsabilità a Catena

Mantenimento delle responsabilità lungo tutta la catena di subappalto

* Art. 119, co 17, D.lgs. 36/2023

Subappalto e “qualificazione” SOA

Categorie scorporabili

Solo i subappaltatori possono utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite nelle categorie subappaltabili*

Limitazioni per l'appaltatore

L'appaltatore può utilizzare i lavori subappaltati nelle categorie scorporabili solo per la cifra d'affari complessiva**.

Categoria prevalente

L'appaltatore può utilizzare i CEL relativi alle prestazioni affidate in subappalto ai fini SOA***

* Art. 119, co 20, D.lgs. 36/2023

** Art. 23, co 1, lett. b, n. 2, All. II.12, D.lgs. 36/2023

*** Art. 23, co 1, lett. b, n. 1, All. II.12, D.lgs. 36/2023

Le nuove regole sul subappalto: criticità



Varianti in corso d'opera: i casi ammessi

Da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto - sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangano inalterate - per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili:



Nuove Disposizioni

Esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità.



Eventi Naturali

Eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento.



Rinvenimenti

Rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione.



Difficoltà Geologiche

Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate.

Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore

“Modifiche non sostanziali”

Non sono considerate **sostanziali** le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali:

Risparmi Compensativi

si assicurano risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni.

Soluzioni Migliorative

si realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, incluso l'utilizzo di materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione.

Interventi Tecnici

Interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori, finanziabili con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

- nel rispetto della funzionalità dell'opera,
- fermo restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e
- fermo restando la nozione di modifica sostanziale, da intendersi come modifica che altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa (comma 6).

Errori e omissioni progettuali



In fase di gara*

- In caso di **affidamento esterno** di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle SA prevedono, in clausole espresse, le **prestazioni reintegrative** a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per **rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva**, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.
- È **nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione** che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura realizzazione.



In fase di esecuzione**

Introdotta l'obbligo per le SS. AA. di:

- verificare in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;
- individuare tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

*Art. 41, co 8 bis, D.lgs. 36/2023

**Art. 120, co 15 bis, D.lgs. 36/2023

Penali e premio di Accelerazione

Penali*

- Innalzati i criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che passano da un range compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille a un range compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Premio di Accelerazione**

- Introduzione dell'obbligo (non più facoltà) per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori.

➤ L'ammontare è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive.

➤ È riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

➤ È corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

* Art. 126, co 1, D.lgs. 36/2023

** Art. 126, co 2, D.lgs. 36/2023

Criticità del premio di accelerazione



Corresponsione Tardiva

La corresponsione solo a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo rischia di vanificare l'applicazione dell'istituto.



Proposta Migliorativa

Sarebbe più opportuno prevedere che il premio venga liquidato in corso d'opera, secondo un principio di ragionevolezza e gradualità.



Onere Finanziario

Pone interamente a carico degli operatori il finanziamento degli investimenti necessari a conseguire i risparmi di tempo.



Opzione per Lavori Infrannuali

Auspicabile la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio dall'ultimazione dei lavori.

CEL e CONTABILITÀ

Termine di Rilascio CEL*

Introduzione dell'obbligo per il RUP di rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore.

Libretti in contraddittorio**

Introduzione dell'obbligo di compilazione dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere, ad opera del personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore, redigendo apposito verbale.

Contabilità semplificata***

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato. In tale caso, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con apposizione del visto dello stesso DL sulle fatture di spese.

*Art. 8, co 1, lett. s-bis, All. I.2, D.lgs. 36/2023

**Art. 12, co 11, All. II.14, D.lgs. 36/2023

***Art. 12, co 11-bis, All. II.14, D.lgs. 36/2023

Grazie per l'attenzione

Avv. Matteo Candidi